

INFORMAZIONI

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Il fabbricato usato come abitazione principale e le relative pertinenze sono esclusi dal pagamento dell'I.C.I. a meno che non si tratti di fabbricati con categoria A/1, A/8, A/9.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Per calcolare l'I.C.I. si deve determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". Occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 140 per i fabbricati di categoria B;
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli stabilimenti industriali, capannoni, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. I terreni agricoli sono esenti, in quanto il Comune di Lugo di Vicenza è un Comune montano.